



COMUNE DI MARTIGNANA DI PO
Provincia di Cremona

Via Della Libertà 64
26040 Martignana di Po

Tel.: 0375/260062
Fax: 0375/260015
C.F.: 810008700196

Martignana di Po, li 06.10.2012
Prot. N° 3763
ORDINANZA N. 26

IL SINDACO

OGGETTO: Divieto di sosta e fermata permanente per tutti i veicoli su tutto il territorio comunale di mezzi pesanti sopra le 3,5 ton .

VISTE le varie segnalazioni e richieste pervenute con le quali molti residenti evidenziano i disagi creati dai mezzi pesanti parcheggiati nei più svariati angoli del territorio comunale specialmente nelle ore serali e notturne;

VERIFICATO che effettivamente vengono lasciati, da parte dei conducenti, autocarri, autotreni ed autoarticolati, nonché trattore stradale ed autoarticolati, in sosta sulle vie comunali in prossimità delle proprie abitazioni ed in alcuni casi in contrasto con le norme del C.D.S. in quanto occupano buona parte della corsia di marcia, ostacolando e rendendo pericolosa la circolazione ordinaria dei veicoli ed occupando anche parcheggi riservati alle autovetture;

DATO ATTO che i mezzi pesanti lasciati in sosta spesso imbrattano, o insudiciano le aree urbane e residenziali, a causa della tipologia del carico trasportato, o dei liquidi che fuoriescono dai componenti meccanici usurati dalla catena cinematica oltre a danneggiare il manto stradale delle vie residenziali;

CONSIDERATO altresì che i veicoli "pesanti" all'inizio del loro ciclo giornaliero di lavoro, siano essi trattori stradali, autocarri e/o autobus, necessitano di un congruo tempo per il "riscaldamento" del gruppo termico e per la ricarica dei serbatoi dei vari servizi pneumatici, tempo che aumenta sensibilmente durante la stagione fredda;

ACCERTATO che le fasi appena descritte spesso sono fonte di disturbo per i residenti e che i gas di scarico emessi dai mezzi in questione nella fase di "riscaldamento" sono particolarmente inquinanti e lesivi per la salute sia dal punto di vista acustico che atmosferico;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno disciplinare la sosta dei mezzi pesanti nelle aree pubbliche e private d'uso pubblico del territorio comunale, consentendo la sosta degli stessi per motivi che non siano legati ad attività di carico e scarico delle merci, solo in specifici ambiti ben individuati e sufficientemente distanti dalle zone residenziali in modo da evitare il più possibile disturbo ed inquinamento, in altro modo non evitabile;

RITENUTO che nella zona artigianale sita in Via Bardellina esistono aree di parcheggio, nonché nell'area antistante il Cimitero Comunale aree tutte opportunamente illuminate e nello specifico di quella antistante il cimitero è dotata di videosorveglianza e utilizzate già da alcuni autotrasportatori per il parcheggio dei loro automezzi;

RITENUTE idonee per i fini sopra enunciati le seguenti aree:

- l'area antistante il cimitero;
- l'area in zona artigianale Via Bardellina;

CONSIDERATO che nelle aree in questione non vi è presenza di insediamenti residenziali e di conseguenza di scarso flusso viario;

VISTO che da vari accertamenti effettuati i parcheggi esistenti all'interno delle aree individuate sono scarsamente utilizzati e di notte sostanzialmente vuoti e nello specifico l'area di sosta antistante il cimitero comunale è anche video sorvegliata;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito e dato l'avanzare della stagione fredda;

VISTI gli art.6-7-37 del D.Lgs del 30/04/1992 n. 285;

VISTO il D.Lgs del 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e s. s. m. e i.;

VISTO il DPR del 16.012.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s. s. m. e i.;

VISTO l'art. 107 D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Al solo fine di garantire la sicurezza stradale, la pubblica incolumità ed il pacifico e regolare vivere delle persone,

ORDINA

Con decorrenza 08 ottobre 2012

1. in tutte le aree pubbliche, private di uso pubblico, del territorio comunale è vietata la sosta a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore ai 3,5 ton dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e per tutti i giorni della settimana la sosta dei mezzi sopraindividuati fuori dalle aree riservate, sarà consentita solo ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci. I mezzi lasciati in sosta al di fuori dei casi consentiti saranno rimossi a spese dei trasgressori.
2. individua le seguenti aree come zone in cui è possibile effettuare la sosta dei veicoli indicati nel punto 1 senza limitazione di tempo:
 - parcheggio antistante il cimitero comunale;
 - parcheggio in area artigianale Via Bardellina;
3. la sosta nelle aree pubbliche e private di uso pubblico fuori dalle aree indicate dal punto 2 sarà consentita solo ai mezzi pubblici e di soccorso.

Delle seguenti disposizioni dovrà essere data la massima informazione a tutta la cittadinanza e a tutti gli operatori interessati.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

A sensi dell'art. 37 D.L.vo n. 285 del 30.04.92 e art. 74 D.P.R. n.495 del 16.12.92, avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.

Il Sindaco

Dot. Gozzi Alessandro

